## **CONTRATTO DI LICENZA D'USO SOFTWARE**

Tra la Soc Camera di Commer codice fiscale n	cio di , partita IVA	al n, n	_ del Registro ella persona	o delle imprese, del suo legale	
rappresentante pro tempore (oppure nella persona di, in qualità di, domiciliato per la carica in, giusta i poteri conferiti dal					
Consiglio di Amminis parte					
		е			
la Soc, Camera di Commer codice fiscale n rappresentante pro t qualità di, consiglio di Ammini parte	cio di , partita IVA empore Iomiciliato per la cai	al n, n n, n (oppure nella p rica in	_ del Registr ella persona ersona di _, giusta i po	o delle imprese, del suo legale, in oteri conferiti dal	

## si conviene quanto segue:

### Art. 1 - Licenza d'uso -

1. Ai termini e alle condizioni che seguono l'Azienda si obbliga a concedere in licenza d'uso al Cliente i programmi per elaboratore (qui di seguito denominati i "Programmi") sinteticamente descritti nell'Allegato A, corredati dalla documentazione d'uso (la "Documentazione").

## Art. 2 - Scelta dei programmi -

1. I Programmi sono stati scelti dal Cliente in base alle informazioni da lui fornite in merito alle sue esigenze ed all'elaboratore sul quale i Programmi devono essere utilizzati. Il Cliente resta l'unico responsabile della correttezza delle informazioni e quindi della scelta dei Programmi.

#### Art. 3 - Durata -

1. Il presente contratto resterà in vigore per un anno fra le parti. Al termine del primo anno e, successivamente, ad ogni scadenza annuale, il presente contratto si intenderà automaticamente rinnovato per successivi periodi di 12 mesi ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti all'altra a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni prima della scadenza iniziale o di ogni successiva scadenza annuale.

## **Oppure**

1. Il presente contratto resterà in vigore fra le parti finché il Cliente conserverà il possesso, per proprio uso, dell'Elaboratore Autorizzato di cui all'Allegato A, salvo l'eventuale risoluzione anticipata del presente contratto in via consensuale ovvero ad iniziativa di una delle parti per fatto e colpa dell'altra parte.

1. I Programmi in versione oggetto e la Documentazione saranno consegnati franco di porto all'indirizzo indicato dal Cliente nel termine indicativo e non vincolante di cui all'Allegato A. In ogni caso l'Azienda non risponde di eventuali danni derivanti da ritardi non dipendenti dalla propria volontà.

### Art. 5 - Installazione -

- 1. Ad eventuale richiesta del Cliente, quest'ultimo metterà a disposizione del personale dell'Azienda senza addebiti l'elaboratore cui sono destinati i Programmi per consentire all'Azienda di installare gli stessi.
- 2. Esaurita positivamente la fase d'installazione, alla quale è facoltà del Cliente di partecipare, i Programmi si considereranno accettati dal Cliente.
- 3. Ogni ulteriore prestazione di assistenza richiesta dal Cliente per consentire ai suoi dipendenti di utilizzare i Programmi sarà effettuata dall'Azienda alle tariffe in vigore al momento della prestazione.

## Art. 6 - Utilizzazione dei programmi -

- 1. Il Cliente ha diritto di usare i Programmi esclusivamente con l'elaboratore Autorizzato di cui all'Allegato A.
- 2. È fatto espresso divieto al Cliente di copiare, in tutto o in parte, i Programmi né in forma stampata né in forma leggibile se non per motivi di sicurezza e funzionalità operativa, inclusa la correzione degli errori.
- 3. In ogni caso le previsioni contenute nel presente contratto si estenderanno anche alle copie dei Programmi realizzate dal Cliente, fermo restando che in nessun caso il Cliente potrà fare copia della Documentazione senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda.
- 4. È, inoltre, fatto espresso divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis, lett. *a)* e *b)*, L. 22 aprile 1941, n. 633, senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda. A tale proposito, l'Azienda si dichiara sin d'ora disponibile a fornire, a richiesta del Cliente, le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi del Cliente creati autonomamente; è pertanto vietata al Cliente ogni forma di ai sensi dell'art. 64 quater, L. 22 aprile 1941, n. 633.

## Art. 7 - Proprietà divieto di cessione –

1. I Programmi rimangono di esclusiva proprietà dell'Azienda o dei suoi fornitori. È fatto quindi espresso divieto al Cliente di distribuirli al pubblico ovvero di cederli o darli in sublicenza a terzi o, comunque, di consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

### Art. 8 - Segreto - Modifiche -

1. Il Cliente si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei Programmi e della Documentazione e a proteggere i diritti dell'Azienda e dei suoi fornitori; in particolare si obbliga a non modificare i Programmi né ad incorporarli in tutto o in parte in altri Programmi senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda.

#### Art. 9 - Canone -

- 1. Quale corrispettivo dell'uso dei Programmi il Cliente corrisponderà all'Azienda il canone annuale o *una tantum* indicato nell'Allegato A.
- 2. Qualora sia concordato un canone annuale, tale canone sarà fatturato dall'Azienda, in unica soluzione, all'atto dell'accettazione del presente contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di durata del presente contratto.

- 3. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente entro 30 giorni dalla data della fattura a mezzo rimessa diretta, indipendentemente da eventuali eccezioni o contestazioni del Cliente che dovranno essere separatamente trattate e risolte.
- 4. In ogni caso di ritardato pagamento decorreranno a favore dell'Azienda, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della stessa, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte da calcolarsi ad un tasso nominale annuo pari al indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorati di 5 punti.

## Art. 10 - Garanzia e responsabilità -

- 1. L'Azienda garantisce esclusivamente che i Programmi sono in grado di eseguire le operazioni previste e indicate nelle descrizioni tecniche relative ai singoli Programmi.
- 2. Qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dall'Azienda.
- 3. La garanzia è, peraltro, condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del software di sistema ed al corretto uso del sistema da parte del Cliente.
- 4. L'Azienda si impegna per un periodo di 6 mesi a mantenere i Programmi in grado di eseguire tali operazioni.
- 5. A tal fine durante detto periodo l'Azienda provvederà, su richiesta del Cliente e in tempi ragionevoli, a seconda dei casi, alla sostituzione, modifica e correzione a sua cura e spese dei Programmi che non eseguissero tali operazioni.
- 6. L'Azienda non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso dei Programmi, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

# Art. 11 - Restituzione dei programmi –

1. Entro un mese dalla eventuale risoluzione del presente contratto per qualsiasi ragione, il Cliente si obbliga a restituire l'originale e cancellare o distruggere le eventuali copie dei Programmi in suo possesso, dandone conferma scritta all'Azienda.

### Art. 12 - Assistenza e/o consulenza –

- 1. A richiesta del Cliente, l'Azienda si dichiara disponibile a prestare, previa stipulazione di appositi separati contratti, l'assistenza e/o consulenza necessaria per la manutenzione o l'avviamento o aggiornamento o personalizzazione o implementazione dei Programmi, nonché per l'eventuale addestramento del personale del Cliente incaricato del loro uso.
- 2. L'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra l'Azienda e il Cliente, non determina alcuna colleganza tra gli stessi che rimangono, pertanto, separati ed autonomi.

### Art. 13 - Comunicazioni -

1. Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa al presente contatto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero raccomandata a mano, all'indirizzo indicato in testa al presente contratto.

## Art. 14 - Codice di comportamento –

- 1. L'Azienda dichiara di essere associata all'ANASIN (Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica) e di essere vincolata al rispetto del Codice di Comportamento di tale Associazione.
- 2. È in facoltà del Cliente di risolvere il presente contratto in caso di estromissione dell'Azienda dall'ANASIN per violazione del Codice di Comportamento.

### Art. 15 - Controversie -

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio del Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l'Informatica istituito dall'ANASIN che si pronuncerà osservando la procedura stabilita dal Regolamento costitutivo.

## **Oppure**

- 1. Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che siederà nel luogo in cui ha sede l'Azienda, composto da tre arbitri: i primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri, d'accordo tra loro, ovvero, in difetto di accordo, entro 20 giorni dalla nomina dei primi due arbitri, dal Presidente del Collegio dei Probiviri dell'ANASIN.
- 2. Al Presidente del Collegio dei Probiviri dell'ANASIN è altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo.

## **Oppure**

1. Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui l'Azienda ha la propria sede.

Art. 16 - Disposizioni finali -

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e del D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, concernente l'Attuazione della Direttiva n. 91/250 CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore che modifica ed integra la L. 22 aprile 1941, n. 633.

che modifica ed integra la L. 22 aprile 1941, n. 633.	L'Azienda
	Il Cliente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente approva speartt. : 2 (Scelta dei Programmi), 3 (Durata), 4 (Consegna), 5 (Installazior responsabilità), 12 (Assistenza e/o consulenza), 14 (Codice di Comporta (Controversie).	ne), 10 (Garanzia e
, lì	II Cliente <il cliente=""></il>
	Allegato A
PROGRAMMI per elaboratore oggetto del contratto di licenza d'uso:	
Termine per la consegna:	

Luogo di consegna
ELABORATORE AUTORIZZATO sul quale saranno usati i Programmi:
Fabbricante:
Modello:
Matricola:
Configurazione:
Software di sistema:
Luogo di installazione:
CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE:
Ovvero
CANONE DI LOCAZIONE UNA TANTUM:
FATTURAZIONE:
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
CONDIZIONI PARTICOLARI: